



AI

Commissario Straordinario dell'IPAB OMISSIS

Fasc. URAV 1317/2024
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere del Commissario Straordinario dell'IPAB OMISSIS in merito alla rotazione del personale della cooperativa che svolge servizi diurni e notturni presso la medesima IPAB (prot. ANAC n. 18778 del 6.02.2024)

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere a questa Autorità in merito alla rotazione del personale della cooperativa che svolge servizi diurni e notturni presso l'IPAB - si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, preme precisare che il parere citato dall'istante non è attinente al caso di specie poiché riguarda la qualificazione delle ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) come "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. 50/2016 ai fini dell'applicazione del codice dei contratti. In merito all'applicabilità ai predetti enti della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, il predetto parere rinvia soltanto alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 che ha ricondotto nel campo di applicazione della l. n.190/2012 e della relativa disciplina attuativa, anche le IPAB trasformate in ASP.

Tanto premesso, occorre ricordare che la rotazione c.d. "ordinaria" del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è una delle misure organizzative generali che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. È stata introdotta dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012 con il fine di limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito.

L'Autorità si è già espressa sulla rotazione in diversi atti regolatori e d'indirizzo ai quali non può che rinviarsi (Delibera n. 13 del 04 febbraio 2015; Delibera n. 555 del 13.06.2018; Aggiornamento 2017 al PNA adottato con Delibera n.1208). In particolare, nel PNA 2019 (Allegato 2) è stato dedicato all'istituto uno specifico approfondimento, evidenziandone i profili di delicatezza e complessità. Sul punto, infatti, è stato precisato

che la rotazione è rimessa alla discrezionalità della p.a. e laddove non sia possibile realizzarla, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni, potranno essere previste misure alternative con effetti analoghi alla rotazione.

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione della misura, l'Autorità ha chiarito (cfr. PNA 2019 Allegato 2) che esso va identificato con riguardo sia alle organizzazioni alle quali essa si applica, sia ai soggetti interessati dalla misura, così precisando: *"Con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. (...). Per quanto concerne l'individuazione specifica di quali siano i dipendenti pubblici interessati dalla misura, la lettura sistematica delle disposizioni normative, (co. 4, lett. e), e co. 5, lett. b) dell'art. 1 della l. 190/2012), tenuto anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma e, peraltro, in continuità con le indicazioni già fornite dall'Autorità, inducono a ritenere che l'ambito soggettivo sia riferito a tutti i pubblici dipendenti".*

L'ANAC ha, inoltre, valutato opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione di misure di rotazione anche per gli enti di diritto privato a controllo pubblico e gli enti pubblici economici, anche se non tenuti per legge all'applicazione della misura (Cfr. FAQ n. 3 in materia di *"Rotazione ordinaria del personale"*, pubblicate nel sito istituzionale dell'Autorità).

Fatte queste premesse, occorre ora esaminare la specifica questione prospettata nella richiesta di parere. Invero, il Commissario Straordinario dell'IPAB vorrebbe disporre la rotazione del personale della Cooperativa che svolge servizi diurni e notturni presso la medesima IPAB a seguito di aggiudicazione definitiva del 30.09.2023 (durata contrattuale 24 mesi).

In realtà, considerato quanto sopra esposto e le indicazioni già fornite dall'Autorità in materia, l'applicazione della misura della rotazione del personale prevista dalla l. n. 190/2012 non spetta all'IPAB, ma sarebbe tutt'al più di competenza della Cooperativa che fornisce la manodopera all'IPAB. Preme però ricordare che, come sopra chiarito, la misura della rotazione ordinaria trova applicazione solo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, tra cui non rientra la Cooperativa in esame.

Si invita la S.V. comunque a verificare se le previsioni contrattuali o le interlocuzioni con il fornitore consentano di richiedere l'applicazione di una parziale rotazione del personale o di altre misure di prevenzione sottese alla richiesta formulata.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 26 marzo 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente